COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXV.

SEDUTA DI SABATO 31 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 327

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 327

PRESIDENTE . . . 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338

VENEGONI 328, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337

BONOMI . . . 328, 330, 331, 333, 334, 335

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 329, 335, 336, 337

REPOSSI, *Relatore* 329, 330, 334

GRIFONE 329, 330, 334, 335

CACCIATORE 330, 332, 334, 335, 336

ZACCAGNINI 330, 333, 334, 335, 336

ROBERTI 332, 333, 334, 335, 336

CREMASCHI 334

GUI 334, 336, 337

PENAZZATO 336

AGRIMI 336

SCARPA 336

SIMONINI 336

MARANGONI SPARTACO 337

La seduta comincia alle 9.15.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Di Vittorio, Bersani, Ceravolo, Cucco, Lizzadri, Marangoni Spartaco, Pastore, Roasio e Santi sono sostituiti, per l'esame della proposta di legge n. 215, rispettivamente dai deputati Audisio, Zanoni, Monte, Marino, Fora, Grifone, Bonomi, Gelmini e Ferrari Francesco.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Passiamo all'articolo 23 del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi:

« Il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 21, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue

di malattia per i fini di cui al 3° comma dell'articolo 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12, per ogni giornata di lavoro necessario per la coltivazione del fondo e per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora le giornate di lavoro imponibili a ciascuna azienda, ai sensi dei precedenti comma, risultino di numero inferiore a 100, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 21, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 21 sono accertati e riscossi con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso e sono versati alle Casse Mutue provinciali per la devoluzione alle Casse Mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati ».

Pongo in votazione il primo comma:

« Il contributo, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 21, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 5 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12. per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione ».

(*È approvato*).

Al terzo comma gli onorevoli Venegoni ed altri hanno proposto un emendamento con il quale chiedono di sopprimere il limite minimo, e cioè le parole:

« Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda, ai sensi dei precedenti comma, risulti inferiore a 100, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo ».

L'onorevole Venegoni ha facoltà di illustrarlo.

VENEGONI. Siamo contrari soprattutto al limite minimo, per le ragioni che abbiamo esposto nei precedenti interventi. Non soltanto questa contribuzione sarà di scarsa entità, ma introduce anche un principio assolutamente inaccettabile che si ispira ad una gradualità a rovescio, con un'imposizione maggiore per chi è più povero.

BONOMI. Desidero chiarire la ragione per cui abbiamo propoto un limite inferiore. La solidarietà deve avere dei limiti. Noi abbiamo stabilito un rapporto da 1 a 9. Attraverso il limite inferiore, alcune famiglie pagheranno circa 1.000 lire, mentre al limite superiore altre famiglie pagheranno 10 mila lire. Non dimentichiamo che la solidarietà è sempre sopportata dai componenti di una stessa categoria.

Prendiamo due casi estremi: una famiglia che abbia 30 giornate ed un'altra che ne abbia 900. Consideriamo una famiglia di sei componenti. Con il limite inferiore, ogni componente la famiglia pagherà 750 lire e, oltre a queste, tutta la famiglia verserà 1.200 lire di quota di solidarietà in ragione di 200 lire a persona. Pertanto ognuno pagherà 950 lire per l'assistenza. Poiché per l'assistenza nei confronti di questa famiglia prevediamo un costo di 3.000 lire a persona, al limite inferiore il contributo dello Stato e della categoria finisce per essere di oltre 2.000 lire, cioè l'interessato paga meno di un terzo dell'intera spesa.

Prendiamo il caso del limite superiore e supponiamo una famiglia di 6 persone con 150 giornate lavorative a persona. Questa famiglia pagherà 750 lire (quota *pro capite*) e 10.800 lire di spese di solidarietà, cioè 10 volte quanto paga l'altra famiglia che abbiamo considerato. Pertanto ogni componente questa famiglia pagherà 1.800-1.900 lire, oltre alle 750 lire di quota capitaria: in totale, ogni persona pagherà 2.600 lire di fronte alle 950 del caso precedente. Per il limite minimo il contributo dello Stato supera le 1.500 lire a persona, per il limite superiore si riduce a 300-400 lire. Per queste ragioni abbiamo previsto dei limiti.

Ma abbiamo formulato questo testo anche per un'altra ragione. Il fabbisogno di giornate lavorative non è sempre l'indice di una potenzialità economica. Infatti, vi può essere una famiglia di due persone che ha 4 ettari di terra in proprietà e che sta molto bene; una famiglia con 10 ettari di terreno in affitto che sta male.

L'onorevole Venegoni ha detto ieri: è impopolare far pagare le 100 giornate a chi ha un fabbisogno di appena 30 giornate; è impopolare ed inspiegabile. Onorevole Venegoni, già le ho detto ieri che bisogna considerare anche il fatto che vi è una famiglia che paga 1.000 lire di contributo di solidarietà ed un'altra che ne paga 10 mila. Chi ha 40-50-60 giornate di fabbisogno ettaro-cultura fa soltanto il mestiere del coltivatore o fa anche qualche altra cosa? Credo di poter affermare che se una famiglia dovesse vivere con 30-40 giornate, con il reddito bassissimo che esiste in agricoltura (300-400 lire al giorno), sarebbe già morta di fame, perché è impossibile vivere con 10-15 mila lire all'anno. Perciò chi ha un terreno capace di assorbire solo 30 giornate di lavoro è evidente che avrà altre occasioni di lavoro, in diversi settori. O farà il bracciante o il salariato agricolo, ed allora già usufruisce di un'altra assistenza, oppure rientra nella categoria dei lavoratori autonomi (piccoli artigiani, piccoli commercianti, mediatori) e non vi è alcun motivo per farlo rientrare nella categoria dei coltivatori diretti, usufruendo non solo del contributo dello Stato, ma anche dei contributi della categoria medesima. In un caso del genere il lavoro della terra rappresenta un lavoro marginale, mentre l'attività principale è rappresentata da un'altra occupazione.

Qui non è il problema economico che ha la maggiore importanza, ma l'elemento psicologico. Se domani si vedrà che il barbiere ed il ciabattino, che pagano una quota di solidarietà minore dei veri coltivatori diretti, usufruiscono di questa assistenza, noi avremo un elemento completamente negativo. Pertanto, invitiamo i colleghi a considerare queste ragioni ed a riconoscere che la cifra di 1.200 lire che noi chiediamo non è economicamente preoccupante, mentre dall'altro lato ci consente di evitare pericolose conseguenze psicologiche.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In base alle tabelle delle giornate per ettaro-cultura risultanti dai ruoli dei contributi unificati, un ettaro di seminativo asciutto assorbe 40 giornate. Questo è il minimo di reddito, data la natura del terreno, soprattutto nel Mezzogiorno. Pertanto il limite delle 100 giornate ci sembra abbastanza basso.

REPOSSI, *Relatore*. Quando abbiamo indicato questi limiti lo abbiamo fatto dopo aver meditato profondamente il problema, studiando le diverse situazioni che potevano verificarsi nel campo dei coltivatori diretti. Noi avremmo potuto legittimamente non considerare coltivatori diretti quelli che avevano un fazzoletto di terra, così modesto, da non poter essere considerati ragionevolmente coltivatori diretti. In molti paesi, soprattutto nel periodo estivo, quando arrivano i turisti ed i villeggianti, molti di questi lavoratori si dedicano ad un piccolo commercio, che tuttavia consente loro un certo margine di guadagno.

Nella scorsa legislatura, quando approvammo l'emendamento Grifone, escludemmo i mezzadri ed i coloni, che erano già tutelati nel campo dell'assistenza. Però vi potrebbe essere della povera gente che ha 30-40 giornate, e che si dedica a lavori di facchinaggio, che non è tutelata.

Noi abbiamo cercato di dare una tutela anche a questi lavoratori, facendo entrare nel reddito del coltivatore anche il margine di questa attività.

In questo modo non solo non creiamo qualcosa che sia ingiustificato, ma allarghiamo un raggio di tutela pienamente ragionevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venegoni soppressivo della prima parte del terzo comma dell'articolo 23.

(*Non è approvato*).

GRIFONE. Propongo di sostituire al terzo comma dell'articolo 23 la parola « cento » con quella « 50 ».

Presento questo emendamento con la speranza che i colleghi vogliano, per lo meno, attenuare la gravità del minimo, che non si è voluto abolire respingendo l'emendamento Venegoni.

Le considerazioni sono state ampiamente illustrate nell'altra legislatura e ricordo che fummo tutti d'accordo nell'abolire questo minimo. Oggi siamo sì di fronte ad una nuova legge, però le istanze di giustizia che ci mossero allora, dovremmo tenerle presenti anche adesso.

Pertanto, ci auguriamo che, una volta tanto, si raggiunga l'accordo.

REPOSSI, *Relatore*. Il suo emendamento danneggerebbe molta gente.

GRIFONE. Trenta giornate di lavoro nell'Italia meridionale, nelle zone più povere, corrispondono ad un ettaro di terra. Consideriamo il caso dei quotisti, i quali hanno, oltre tutto, numerosa prole a carico.

I famosi impieghi suppletivi cui accennava l'onorevole Repossi, nell'Italia meridionale non esistono, altrimenti non si spiegherebbe il grande numero dei disoccupati. Il mestiere del facchino o dell'ambulante è difficile in queste zone. In realtà questi pseudo coltivatori ingrossano la cifra dei disoccupati. Cerchiamo almeno una via di mezzo.

BONOMI. Ella deve ammettere che, se un individuo lavora solo per trenta giornate, per forza dovrà fare un altro mestiere, se non vuole correre il rischio di morire.

GRIFONE. Ma il lavoro non c'è. È vero che costui dovrà cercare un supplemento di lavoro, ma non lo troverà. Mi appello ancora una volta all'onorevole Sottosegretario Pugliese che conosce molto bene una delle zone più povere della Calabria.

CACCIATORE. Nell'Italia meridionale un ettaro di terra può assorbire circa quaranta giornate di lavoro, se è consociata anche la coltivazione arborea, mentre nelle zone dove vi è soltanto il terreno da coltivare, le giornate non arrivano per ettaro nemmeno a trenta in base alle tabelle. A me sembra che qui vogliamo fare la solidarietà a rovescio, cioè che i piccoli dovrebbero pagare per i grandi, se si considera l'altro limite, cioè coloro che hanno 200-300-400 giornate, e che pagheranno fino ad un massimo di 150.

REPOSSI, *Relatore*. Beninteso, *pro-capite*.

BONOMI. Uno paga 1.000 e l'altro 10.000.

CACCIATORE. L'onorevole Repossi dice che quando non riescono a vivere con trenta giornate, questi lavoratori eserciteranno una attività suppletiva. Non è vero, perchè vanno in montagna, molte volte sfidando la legge, per trovare o un po' di legna o un po' di fragole o funghi da vendere. È chiaro che in tal caso ricavano quel poco che serve per non morire di fame e, quindi, tale attività non consente a questi contadini di poter accumulare una somma annua con la quale pagare i contributi. Noi ci dobbiamo preoccupare soprattutto del contributo *pro-capite*.

Stando così le cose, facciamo in modo da non costringere il contadino a pagare 7-8 mila lire all'anno, commisurando invece la quota contributiva alle giornate effettive di ettaro-cultura, oppure, nel caso effettivo di trenta giornate, arrivare a 50. Anche in questo modo vi è la solidarietà del povero verso il ricco.

ZACCAGNINI. Voglio assicurare i colleghi dell'opposizione che ieri sera abbiamo esaminato il problema. Non abbiamo escluso questo aspetto della solidarietà a rovescio che voi sottolineate. Ma ciò si potrà verificare per pochi casi. La solidarietà a rovescio si potrebbe verificare, ma in un altro senso, cioè per coloro che, pur esercitando un altro mestiere e ricavando un reddito elevato oltre a quello che può dare la terra, hanno un piccolissimo podere e, quindi, possono entrare nella mutua. Questi contadini si trovano in condizioni migliori di quelli che lavorano per 100 giornate e verrebbero ad usufruire della solidarietà della parte più povera, cioè di quelli che hanno più diritto alla figura di coltivatore diretto.

Si possono avere gli inconvenienti che denunciate, ma la nostra formulazione tutela la categoria dei coltivatori diretti verso i quali siamo orientati.

Quindi, la nostra non è una impuntatura. Abbiamo – ripeto – esaminato ieri sera il problema, e siamo pervenuti nella convinzione che questa formulazione protegge meglio del vostro emendamento la categoria verso cui le provvidenze sono dirette.

VENEGONI. Propongo di portare il limite minimo delle giornate di lavoro imponibili a 60.

REPOSSI, *Relatore*. In questo caso, le forme intermedie non hanno alcun valore.

VENEGONI. La quota capitale è uguale per tutti e quindi anche per le famiglie poverissime; voi vorreste aggravare ancora di più chi è maggiormente povero.

PRESIDENTE. Potrei proporre il limite minimo di 80 giornate di lavoro imponibili, come unica soluzione intermedia su cui far convergere il consenso unanime della Commissione.

Poichè non vi sono osservazioni sulla mia proposta, pongo allora in votazione il terzo comma con la determinazione di 80:

« Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda, ai sensi dei precedenti comma risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare per coltivatore diretto ».

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma dell'articolo 23:

« Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) del precedente articolo 21,

possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni ».

VENEGONI. Un chiarimento: qui è inserita la lettera *d*), che si riferisce alla quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per l'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica. Quindi anche questi contributi potranno essere modificati annualmente in quella sede.

BONOMI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma:

« I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 21, sono accertati e riscossi con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso e sono versati alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse Mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Zaccagnini, Venegoni, Cacciatore, Buttè e Bonomi hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 23 del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi, con il quale è prevista la facoltà degli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare bisogno. Su questo testo così formulato si è raggiunto l'accordo:

« È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro-capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo comma andrà inserito dopo l'ultimo comma dell'articolo 23, salvo coordinamento.

L'articolo 23 risulta, pertanto, così formulato:

« Il contributo, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 21, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i fini di cui al 3° comma dell'articolo 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda, ai sensi dei precedenti comma, risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*), del precedente articolo 21, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*), dell'articolo 21 sono accertati e riscossi con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*), dell'articolo stesso, e sono versati alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24 del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi. Ne do lettura:

« Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dell'articolo 21, è ammesso ricorso in conformità alle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato articolo 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva della

Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza la Giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori.

In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti pongo in votazione il primo comma:

« Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dell'articolo 21, è ammesso ricorso in conformità alle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 8 ed 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite in luogo delle commissioni previste dal citato articolo 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma:

« In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25 del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi Ne do lettura:

« Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri enti assistenziali di malattia regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

VENEGONI. Al posto di « altri enti assistenziali di malattia » di cui al primo comma, direi « altri istituti previdenziali ed assistenziali ».

ROBERTI. Io direi: « altri istituti di assistenza e previdenza sociale ».

PRESIDENTE. È più precisa e comprensiva la dizione proposta dall'onorevole Venegoni. Pongo in votazione l'emendamento Venegoni.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 25 dovrebbe dunque essere così formulato:

« Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'istituto nazionale assicurazione malattia o da altri istituti previdenziali ed assistenziali, regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'istituto nazionale assicurazioni malattia o altri enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

CACCIATORE. Secondo la legge che regola l'Istituto nazionale assicurazioni malattia (I. N. A. M.), non vi è bisogno di approvazioni da parte del Ministero, giacchè gli istituti suddetti sono soggetti a controllo. Noi aggiungeremmo delle disposizioni che non servono. Se facciamo una convenzione, la

facciamo tra i due istituti. Le deliberazioni andranno al controllo. Dico ciò, per snellire la procedura.

PRESIDENTE. Nel precedente testo dell'onorevole Repossi, in caso di mancato accordo, interveniva l'autorità potestativa del Ministero ad obbligare. Era una forma più chiara e logica.

BONOMI. Perché non abbiamo lasciato questa potestà al Ministero? Perché quando l'I.N.A.M. sapesse che noi ad un dato momento possiamo essere obbligati ad andare da esso, potrebbe pretendere di più. Invece sapendo che siamo liberi verrà a più miti pretese.

VENEGONI. Ma non è detto che dobbiamo andare dall'I.N.A.M.

BONOMI. Può essere l'I.N.A.M. o un altro istituto a minor costo.

VENEGONI. Con un accordo fra le due volontà non c'è bisogno di ricorrere ad un arbitrato speciale.

ZACCAGNINI. Il fatto che i rapporti potranno essere regolati con decreto non esclude che possano esserlo di comune accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma:

« I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma:

« La Federazione potrà altresì contrarre, con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

ROBERTI. Al primo comma, quando si dice che la federazione « potrà avvalersi dei servizi già costituiti... regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi, ecc. » si intende convenzione di ogni specie; ma quando andiamo a parlare di « vincoli associativi », io non vedo come ci sia questa possibilità di vincolo fra un ente come l'Istituto nazionale di malattia e questa Cassa mutua, così diversi per natura ed organizzazione.

BONOMI. Lo abbiamo messo perché vogliamo andare oltre, vogliamo, ad un certo momento, avere la possibilità di migliorare ed ampliare, quando se ne presenti l'occasione, l'assistenza ai coltivatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma:

« La Federazione potrà altresì contrarre, con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

(*È approvato*).

L'articolo 25 risulta, pertanto, così modificato:

« Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattia o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti, di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

Passiamo all'articolo 27 del testo proposto dal relatore Repossi, che, per il momento, diventerà articolo 26, salvo poi coordinamento finale.

Ne do lettura:

« Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza di malattia.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge o dalla data di assunzione della qualifica di coltivatore diretto assoggettabile all'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 1, può essere richiesta la esclusione da detto obbligo e dal relativo pagamento dei contributi su domanda motivata da inoltrarsi al Consiglio della Cassa mutua provinciale, che si pronuncia entro sei mesi dalla data stessa ».

L'onorevole Grifone su questo argomento ha presentato un emendamento aggiuntivo, che vedremo poi dove potrà essere opportunamente inserito. Ne do lettura:

« Sono considerati diretti coltivatori, ai fini della presente legge, i coloni perpetui

miglioratari e quanti altri, comunque denominati, sono abitualmente dediti alla manuale lavorazione della terra e non sono compresi negli elenchi anagrafici ».

GRIFONE. All'articolo 1 noi abbiamo enumerato i soggetti a questa assistenza: si tratta di piccoli proprietari, di enfiteuti, di usufruttuari. Tutti noi sappiamo che esistono categorie assimilabili ai diretti coltivatori: mi riferisco particolarmente ai coloni perpetui miglioratari che sono quasi degli enfiteuti. Questi, in molti casi (come nella provincia di Frosinone), non sono compresi, ai fini dell'assicurazione, nella categoria dei coloni e dei mezzadri, essendo una figura particolare assimilabile a quella dell'enfiteuta, per cui verrebbero ad essere esclusi.

Vi è anche la categoria dei livellari che è assimilabile a quella degli enfiteuti. Perciò, io proporrei, se la mia formula non va bene, di trovarne un'altra, in modo che tutte queste categorie non siano escluse da questi benefici. Si tratta di una categoria, quella dei coloni perpetui miglioratari, che non desidera di essere assimilata a quella dei coloni e dei mezzadri, perché si trova in una posizione un poco più alta.

REPOSSI, *Relatore*. Noi abbiamo la grande categoria dei lavoratori dipendenti, poi quella dei lavoratori associati (mezzadri e coloni) e infine quella degli indipendenti. Nella categoria degli indipendenti sono compresi molti lavoratori come, ad esempio, i salariati fissi. Ora, se questi coloni perpetui miglioratari non vogliono confondersi con la categoria degli associati, si provveda con altra legge per queste categorie particolari (come già accade per gli obbligati ecc.) ma non nella sede di questa legge sui coltivatori diretti.

GRIFONE. Mi risulta che a Brindisi vi sono molti coloni perpetui miglioratari i quali, non configurano iscritti negli elenchi anagrafici.

BONOMI. Però, a Brindisi, i coloni miglioratari hanno lo stesso l'assistenza.

ZACCAGNINI. La preoccupazione dell'onorevole Grifone è giustissima. Però, in linea di diritto astratto noi il problema lo risolviamo, perché tutti coloro che sono lavoratori dipendenti in agricoltura devono essere coperti e quelli che sono indipendenti o autonomi vengono ad essere coperti. Possono rimanere escluse le categorie, cui accennava l'onorevole Grifone, alle quali si potrebbe provvedere con un ordine del giorno che richiami l'attenzione del Ministero su questa delicata materia, in modo che, ove esistano queste categorie, il Ministero del lavoro, attraverso i propri organi, veda come risolvere la questione.

CREMASCHI. Vi è anche la categoria delle partecipanze agrarie. Questi particellari, dopo 10 o 15 anni, vanno a dividersi il terreno con 1.000-1.800 metri quadrati di terra, *pro-capite*, cioè per ogni componente la famiglia. Questa categoria rimane scoperta da tutta l'assistenza in quanto da un lato considerati coltivatori diretti e dall'altro prestatori di opera quando essi vanno a lavorare al di fuori della propria azienda.

GUI. Penso che potrebbe provvedere il Ministero del lavoro attraverso quell'ordine del giorno di cui si sta parlando.

ROBERTI. È noto che il lavoro agricolo ha tutta una serie infinita di possibilità e di formazioni, per cui non è possibile una classificazione tassativa. Noi abbiamo una serie di casi i più vari da paese a paese e da zona a zona. Per esempio, vi sono tutti i coltivatori i quali sul proprio fondo si servono reciprocamente della mano d'opera l'uno dell'altro, e dei quali si discute che siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi; perché, in sostanza, vanno a lavorare non contro prestazione, ma contro lavoro corrispondente che il proprietario o coltivatore diretto del fondo vicino va a fare nel loro fondo. Vi è tutta una casistica in Italia, vi è una giurisprudenza in sede di assicurazione infortuni che ha già fatto un lunghissimo lavorio di classificazione.

Io penso che non possiamo, in una legge, prevedere tutti i casi. Quindi vorrei pregare i colleghi di non fossilizzarsi su una necessità di una nomenclatura precisa che possa rispondere a tutte le specie innumerevoli di lavori agricoli.

Nelle categorie dell'articolo 1 è compreso il concetto di affittuari, che è tanto vasto per cui penso che possa comprendere anche la forma di colonia perpetua miglioratana.

Comunque, i singoli casi saranno risolti di volta in volta con criterio prudenziale; ed è da tener presente che in questo campo si applica sempre un criterio di favore.

BONOMI. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Grifone non so che formula si possa trovare. Io penso che si tratta di figure che potrebbero essere contemplate in sede di regolamento.

CACCIATORE. Io sarei del parere di formulare un apposito articolo.

PRESIDENTE. Si potrebbe studiare questo articolo lunedì mattina.

CACCIATORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei osservare che sarebbe

opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 26, che potrebbe dar luogo a qualche inconveniente. Infatti, il secondo comma dell'articolo 26 stabilisce: « Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge o dalla data di assunzione della qualifica di coltivatore diretto assoggettabile all'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 1, può essere richiesta l'esclusione da detto obbligo e dal relativo pagamento dei contributi su domanda motivata da inoltrarsi al Consiglio della cassa mutua provinciale che si pronuncia entro sei mesi dalla stessa data ». Questo secondo comma dà la facoltà a chiunque di farsi escludere dall'obbligo di essere assicurato.

BONOMI. Si è voluta lasciare una certa possibilità agli interessati di assoggettarsi o no all'obbligo assicurativo. Del resto, sulla domanda motivata si dovrà pronunciare la Cassa mutua provinciale. Noi intendiamo non imporre giuridicamente l'assicurazione, tanto è vero che se qualcuno non vuole essere assoggettato all'obbligo dell'assicurazione può rinunciarvi.

GRIFONE. Allora, è un'assicurazione volontaria.

CACCIATORE. In questo modo si dà la possibilità di far presentare migliaia di domande di rinuncia.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche a me sembra assai pericoloso dare la facoltà di chiedere di essere esclusi dall'obbligo dell'assicurazione. Certamente darà luogo ad inconvenienti.

BONOMI. Non insisto sul mantenimento di questo comma; tuttavia, proprio ieri l'onorevole Venegoni prospettava la possibilità che i piccoli coltivatori diretti potevano, dopo tre anni, continuare o meno ad essere soggetti a questa assicurazione.

ROBERTI. Questa norma snatura il criterio dell'assicurazione obbligatoria. Se si dovesse mantenerla, noi non avremmo più la materia contributiva.

ZACCAGNINI. Non dobbiamo dimenticare che noi ci troviamo di fronte ad una categoria di lavoratori autonomi ed in un certo senso dobbiamo rispettare la loro volontà. Vi possono essere, ad esempio, dei piccoli coltivatori diretti, i quali ritengano questo onere assolutamente insopportabile.

CACCIATORE. È senza dubbio una norma assai pericolosa, anche perchè la decisione dovrà essere presa dal consiglio della Cassa mutua provinciale. Propongo, quindi, la soppressione del secondo comma dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro chiede di parlare pongo in votazione il primo comma dell'articolo 26 del seguente tenore:

« Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge, sono esclusi i coltivatori diretti, che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza malattia ».

(*È approvato*).

L'onorevole Cacciatore ha proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 26.

Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 26, proposto, dall'onorevole Cacciatore.

(*È approvato*)

A questo punto gli onorevoli Zaccagnini e Bonomi hanno presentato due emendamenti. Il primo emendamento, firmato dall'onorevole Zaccagnini, è del seguente tenore:

« Non può essere eletto: *a*) chi non sia iscritto nella lista elettorale di qualsiasi comune e non sappia leggere e scrivere; *b*) chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi sia stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo in entrambi i casi che sia intervenuta riabilitazione ».

Il secondo emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Bonomi, quale nuovo articolo, è del seguente tenore:

« Il contributo statale previsto dalla presente legge ha decorrenza dal 1° settembre 1954 ».

VENEGONI. L'emendamento dell'onorevole Zaccagnini si riallaccia ad una proposta fatta dall'onorevole Roberti, ed io penso che noi potremo risolvere questo problema prendendo in considerazione tutte le persone che godono di diritti politici e civili. Io penso che una persona che gode di diritti politici e civili dia sufficienti garanzie per essere eletta. Se noi pensiamo che coloro che sono iscritti nelle liste elettorali possono esercitare pienamente il loro diritto politico, anche se non sanno molto bene leggere o scrivere, non vedo perché non possano essere eletti in questi organi, quando spesso si tratta di persone che hanno molta esperienza e molto buon senso.

ZACCAGNINI. Io non ho nulla in contrario a rinunciare al mio emendamento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisognerà pure che sappiano leggere e scrivere.

ROBERTI. Io devo dissentire da questa formulazione semplicistica. Non dimentichiamo che noi stiamo costituendo un ente previdenziale che ha delle funzioni amministrative particolarmente delicate, tanto che si è ritenuto perfino di assimilarlo ad altri enti ed istituti previdenziali già esistenti. Le cariche di questo ente sono importanti e attraverso le elezioni si può giungere fino alla carica di presidente nazionale o di componente della giunta nazionale. È necessario che le persone preposte a queste cariche amministrative posseggano particolari requisiti, almeno uguali a quelli richiesti dagli altri istituti di previdenza, tanto più che devono amministrare denaro dei lavoratori. Noi non possiamo affidare queste delicate funzioni ad elementi che non diano certe garanzie, soprattutto, di ordine morale e giuridico normalmente previste. Le liste elettorali sono altra cosa. Talvolta, è iscritta nelle liste elettorali persino qualche persona che si è resa colpevole di reati, quindi non è sufficiente il godimento dei diritti civili e politici per accedere a queste cariche. Sono quindi per l'accoglimento dell'emendamento Zaccagnini.

PENAZZATO. Io sono contrario alla formulazione proposta, perché io ritengo che anche se queste persone non siano in possesso di una particolare cultura, tuttavia potranno sempre adempiere al compito di amministratori. Altra cosa sono i precedenti penali; l'amministratore deve soprattutto godere di quel prestigio di cui in genere chi ha avuto grosse condanne non gode.

ROBERTI. E allora don Calò Vizzini non godeva forse di un grosso prestigio ?

VENEGONI. Vorrei ricordare che chi gode dei diritti politici può essere eletto ad amministrare non una piccola mutua di paese, ma anche un grande comune come Roma o Milano e maneggia alle volte miliardi dell'erario pubblico. Se uno non è nelle liste politiche, non può essere eletto nei consigli comunali: questa è la garanzia necessaria.

GUI. A me pare che si potrebbe dire che è richiesto il concorso delle stesse condizioni che sono necessarie per l'elezione ai consigli comunali.

VENEGONI. Però, se uno è cancellato perde il diritto: è automatico.

AGRIMI. In questa materia sarebbe sufficiente, in linea di massima, quello che dice l'onorevole Venegoni, cioè l'iscrizione nelle liste elettorali, perché si viene cancellati dalle liste elettorali tutte le volte che c'è qualche reato. C'è solo un inconveniente, che si viene cancellati quando la sentenza è già passata in giudicato. Se invece vi sono delle pendenze, come osservava l'onorevole Roberti, la cancellazione non ha ancora avuto luogo.

VENEGONI. Ma nei paesi si conoscono tutti.

AGRIMI. Per essere consiglieri comunali, invece – ecco perché l'onorevole Gui lo richiamava –, ci si viene a trovare nelle condizioni della esclusione anche se vi sono semplicemente delle pendenze. La distinzione, quindi, è della più grande importanza.

SCARPA. Mi pare che qui si contravvenga ad un principio che è caro a tutti. Finché cioè la sentenza non è passata in giudicato, sussiste il dubbio e nessuno ha il diritto di limitare i diritti del cittadino. Vi è stata occasione anche da parte del Governo di manifestare questo punto di vista e noi ora, in una sede che non è giuridica, ma è amministrativa, vogliamo ribadire estensivamente questo principio.

GUI. Una certa garanzia ci vuole. Non è niente di straordinario, d'altronde, quello che noi chiediamo: la stessa garanzia che si chiede per gli amministratori comunali.

Non chiediamo delle garanzie suppletive, come quella di fare il pubblico ufficiale o altro: solo la stessa garanzia che occorre per amministrare un piccolo comune.

CACCIATORE. Anche colui che ha un carico pendente può amministrare un comune.

SIMONINI. Ho voluto leggere l'emendamento; ma le formidabili argomentazioni dell'onorevole Roberti mi hanno riportato indietro di 40 anni. Io non comprendo come si possa parlare di esclusione nei confronti di chi non sa né leggere né scrivere.

ROBERTI. Ma quello è stato ritirato: solo per i requisiti penali è la questione.

SIMONINI. Ma mi sembra giusta l'osservazione dell'onorevole Scarpa, circa la presunzione di non sussistenza del dolo quando la sentenza non sia ancora passata in giudicato. A me sembra, cioè, che sia sufficientemente cautelatrice la formula del diritto politico. Dall'esercizio di questo diritto sono esclusi coloro che sono colpiti penalmente. Ecco perché io dicevo che l'onorevole Roberti mi ha riportato indietro di 40 anni. Quando io ascoltavo i primi comizi nel reggiano, 40 anni fa, la lotta politica aveva già rag-

giunto, in quelle zone, un certo tono e vi erano operai non dico analfabeti, ma che avevano fatto magari soltanto la terza elementare, che affioravano alla vita politica.

Ricordo il caso di un mio zio, fratello di mia madre. Egli venne eletto consigliere comunale soppiantando in quella carica il suo padrone, dal quale naturalmente venne licenziato. Si diceva allora dalle nostre parti, in dialetto: un contadino che non sa amministrare il denaro suo, come potrà amministrare quello del pubblico? Ma io credo che la dimostrazione della capacità, dell'onestà e, in molti casi, della competenza di quegli amministratori sia stata più che dimostrata. Perché vogliamo stabilire, onorevole Gui, delle discriminazioni nei confronti di soci di questa mutua, come se si trattasse di amministrare una società per azioni o l'universo intero?

Non è, molte volte, il titolo di studio, o l'abilità a mettersi in vista che dà il segno o la garanzia del buon amministratore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui ci troviamo di fronte a due tesi: la prima, quella dell'onorevole Gui, secondo la quale sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere eletti amministratori comunali; la seconda, quella dell'onorevole Venegoni, secondo cui sono eleggibili coloro che hanno i diritti politici.

MARANGONI SPARTACO. La tesi dell'onorevole Gui mi sembra che non sia giusta, perché molti cittadini si possono trovare, e di fatto si trovano nella condizione di non poter essere nominati consiglieri comunali perché hanno pendenze di carattere amministrativo, per una serie di elementi che riguardano i rapporti coi comuni stessi. Non mi pare, quindi, giusto che uno il quale non possa essere eletto consigliere comunale per una vertenza di carattere amministrativo col comune, non possa essere eletto ad una mutua.

GUI. Debbo riconoscere che le osservazioni dell'onorevole Marangoni sono giuste.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche uno che fosse affittuario d'una proprietà del comune verrebbe ad essere escluso.

GUI. Io dichiaro, allora, di mantenere il mio emendamento, ma di volerlo emendare a sua volta perché non si verifichi l'inconveniente configurato dall'onorevole Marangoni. Si potrebbe rinviare il seguito della discussione dell'argomento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do intanto lettura dell'articolo 28, nel testo sostitutivo proposto dal relatore:

« La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente articolo 13, lettera *h*), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario ».

VENEGONI. Già in precedenti articoli abbiamo stabilito il principio della vigilanza; perciò mi sembra sia superfluo ribadirlo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nei precedenti articoli erano previsti controlli parziali, mentre in questo articolo si parla di un controllo generale. Pertanto questa norma è necessaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28.

(*È approvato*).

Avverto che l'onorevole Bonomi ha presentato il seguente emendamento, costituente un nuovo articolo: « Il diritto all'assistenza ha inizio tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

VENEGONI. Poiché si tratta di una questione che comporterà una certa discussione, sarebbe opportuno rimandare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Per facilitare i nostri lavori, potremmo nominare un comitato ristretto.

VENEGONI. Propongo che un comitato ristretto esamini le questioni che abbiamo accantonato, fra cui le norme transitorie, elaborando un testo sul quale poi la Commissione potrà rapidamente decidere nella seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Faranno parte del comitato suddetto il Presidente, il relatore onorevole Repossi e i colleghi Bonomi, Venegoni, Roberti, Zaccagnini e Cacciatore; esso si riunirà oggi alle 18, mentre nella seduta di lunedì potremo rapidamente ultimare la discussione e l'approvazione delle norme di questa proposta di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI